

STATUTO
COBAT TYRE

Art. 1.

Denominazione, sede, natura, domicilio dei consorziati

1. E' costituito, ai sensi, ai sensi dell'art. 2602 s.s. c.c. e del D.M. 19 novembre 2019 n. 182, il Consorzio con attività esterna

COBAT TYRE

quale forma associata di gestione per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 228 del D. Lgs.152/2006, di seguito "Consorzio";

2. Il COBAT TYRE ha sede in Roma, all'indirizzo risultante al Registro delle Imprese. La modifica dell'indirizzo nel medesimo Comune, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, non costituisce modifica statutaria.

3. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato con scopo mutualistico, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

4. Il Consorzio è parte di una più ampia rete di sistemi collettivi di gestione rifiuti, esistenti o di futura costituzione.

5. Il Consorzio formalizza e condivide con gli altri sistemi consortili membri della rete, un disegno imprenditoriale condiviso, definendo e sviluppando obiettivi e piani strategici comuni.

6. Il Consorzio si dota di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla sua natura e dimensione.

7. Il domicilio dei consorziati, per quel che concerne tutti i rapporti consortili, è quello risultante al Registro delle Imprese o quello successivamente comunicato al Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R. o PEC.

Art. 2.

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050.

2. Il Consorzio può prorogare il termine di durata di cui al comma 1, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. E fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro tre mesi dalla data dell'adozione della delibera di proroga.

3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalità indicate nell'articolo 22.

Art. 3.

Finalità e oggetto

1. COBAT TYRE agisce per le finalità previste dal D.lgs. 152/06 - art. 228 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative e del relativo D.M. 19 novembre 2019 n. 182, effettua la gestione degli Pneumatici Fuori Uso nel rispetto dei principi di cui agli articoli 178, 178-bis, 178-ter e 237 del D.Lgs.152/2006, ed ha per oggetto l'esercizio, su tutto il territorio nazionale, delle seguenti attività:

- la gestione degli pneumatici fuori uso e/o non idonei all'utilizzo: prevenendone la formazione, favorendone il riutilizzo, ottimizzandone la raccolta, il riciclo dei materiali e il recupero termico;
- l'effettuazione di tutte le comunicazioni poste a carico delle Forme associate di gestione di cui all'art.4 del D.M. 19 novembre, n. 182 e di ogni altro onere o adempimento di natura tecnica, amministrativa, informativa, di rendicontazione e pubblicitaria previsto, a carico delle Forme associate di gestione dalla legge e/o dal D.M. 19 novembre, n. 182;
- l'organizzazione e la gestione di convegni e congressi; la pubblicazione, la produzione e la diffusione di libri, periodici, prodotti multimediali, opuscoli, riviste, con esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani, sulla gestione degli pneumatici fuori uso.

Il Consorzio, con riguardo agli pneumatici fuori uso, può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati; effettuare, nell'interesse delle diverse categorie, operazioni di studio e ricerca in ordine:

- alla possibilità di sviluppo dei nuovi prodotti derivati da PFU;
- alle possibilità di evoluzione e modifica degli attuali processi di recupero e riciclo;
- alle possibilità di supportare lo sviluppo di imprese nuove ed esistenti.

A tali fini il consorzio potrà promuovere o partecipare a progettazione di nuovi prodotti o processi ed alla produzione di prototipi, per mero scopo di ricerca, e potrà anche richiedere contributi pubblici destinati alla ricerca. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione degli pneumatici fuori uso regolarmente autorizzate ai sensi del D.lgs. 152/06 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative. Effettua le opportune azioni, anche legali.

2. Il consorzio ha altresì l'obiettivo di favorire l'interscambio tra le imprese consorziate in tema di gestione degli pneumatici fuori uso anche attraverso la partecipazione ad altre imprese, enti o società.

3. Il Consorzio potrà, inoltre, in via secondaria e non prevalente, compiere in Italia e all'estero, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e di garanzia personale e/o reale a favore di terzi e

presso le banche, necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, purché non vietate dalle vigenti leggi.

4. È comunque escluso lo svolgimento di ogni attività per cui la legge prevede l'iscrizione in un Albo professionale o in un Registro riservato e l'esercizio di qualsiasi attività finanziaria nei confronti del pubblico.

5. Il Consorzio si è già dotato di un sito internet nel quale saranno reperibili lo statuto ed i principali dati ed informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero competente.

6. Le attività del presente articolo, nel rispetto delle modalità operative definite dal consorzio, potranno essere svolte anche a favore di altri produttori o importatori che ne facciano richiesta.

Art. 4.

Conсорziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso

1. La forma associata di gestione, ai sensi dell'art. 237 D.lgs. 152/2006 è aperta alla partecipazione degli operatori economici interessati e, confermata la partecipazione delle imprese già socie di TYRE COBAT SCARL (soci fondatori), ai sensi dell'art.4 del D.M. 19 novembre 2019 n. 182 alla stessa possono partecipare esclusivamente i produttori e gli importatori di pneumatici soggetti all'obbligo di cui all'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o loro rappresentanti autorizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m del detto D.M. 19 novembre 2019 n. 182 che non adempiono ai propri obblighi mediante un sistema individuate di gestione (soci aderenti).

2. I soggetti giuridici appartenenti alla categoria soci aderenti possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio.

3. Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorzio riporta nella domanda di adesione, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni.

4. La ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese consorziate è disciplinata da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.

5. La facoltà di recesso, anche per l'adesione ad un altro sistema consortile o per l'adempimento degli obblighi mediante un sistema individuale può essere esercitata entro il 30 settembre di ogni anno, previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non può essere in alcun modo ostacolata, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi di finanziamento - assunte dal recedente in relazione all'anno operativo in corso e comunque alle attività di gestione già compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente.

6. Consiglio di amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio se il partecipante perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se a sottoposto a procedure concorsuali che comportino la non continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

7. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro 15 (quindici) giorni, all'impresa esclusa.

8. I consorziati receduti o esclusi - avendo il consorzio natura mutualistica, essendo vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione ed essendo la determinazione delle quote operata in base a fattori esogeni - hanno diritto, esclusivamente, al rimborso di quanto dagli stessi versato per la sottoscrizione della loro quota di cui alla lettera "a" dell'articolo 6.

9. La sottoscrizione della "Convenzione per l'affidamento a struttura operativa associata della gestione di pneumatici fuori uso" costituisce domanda di adesione al Consorzio.

Art. 5.

Diritti e obblighi

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte dal Consorzio.

2. I consorziati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'art. 228 D. Lgs.152/2006 e s.m.i. e del DM 182/2019 e s.m.i.

3. I consorziati sono, altresì, tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare sono obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;

c) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili – ivi compresi quelli dichiarativi e contributivi -, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei partecipanti;

d) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i partecipanti;

e) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

4. Il Consiglio di amministrazione accerta il corretto adempimento da parte dei partecipanti degli obblighi di cui al comma 3 e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere le violazioni

a tali obblighi.

5. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili di cui al comma 3, il Consiglio di amministrazione può irrogare dall'esclusione ad una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 21, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il partecipante sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della, sanzione irrogata. Il socio escluso non ha diritto a partecipare all'assemblea.

6. Tutti i consorziati debbono sottoscrivere la "Convenzione per l'affidamento a struttura operativa associata della gestione di pneumatici fuori uso". La mancata sottoscrizione o la cessazione, per qualsiasi motivo, della Convenzione produce l'esclusione di diritto dal consorzio del consorziato. Verificatosi tale evento la struttura consortile provvede d'ufficio alla cancellazione del consorziato dal libro dei soci, ai relativi adempimenti pubblicitari e alle relative comunicazioni.

Art. 6.

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito da:

- a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione nella misura stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21;
- b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal consorzio, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi, a titolo di liberalità.

2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai partecipanti.

3. Ciascuno dei partecipanti è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo versando una somma corrispondente al proprio numero di quote di partecipazione assegnate.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, il fondo di cui al comma 1 può essere impiegato nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziaria, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

5. Gli avanzi di gestione, anche se diversamente denominati, derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.

6. Il Consiglio di amministrazione può costituire fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.

Art. 7.

Finanziamento delle attività

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

- a) dal contributo ambientale versato dai produttori. Il predetto contributo ambientale è utilizzato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del DM 182/2019, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6;
- b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie e in particolare dai proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, degli PFU e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, nonché dalle prestazioni di servizi connesse;
- c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;
- d) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;
- e) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate all'articolo 6, comma 4;
- f) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati.

Art. 8.

Organi

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio sindacale;
- e) il Direttore generale.

Art. 9.

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni partecipante ha diritto a un numero di voti nell'Assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione secondo quanto previsto dal Regolamento adottato a norma dell'art. 21.

Possono esercitare il diritto di voto i partecipanti in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'articolo 5.

2. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione in numero da 3 (tre) a 9 (nove) componenti, compreso il Presidente;
- c) elegge 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti del Collegio sindacale, ovvero il sindaco unico;
- d) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti, ove non affidata al Collegio Sindacale ovvero al Sindaco Unico, a una Società/Professionista di revisione, ai sensi dell'articolo 19;

- e) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 3, e il bilancio consuntivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma 5;
- f) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;
- g) determina il valore unitario delle quote consortili;
- h) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e al Vicepresidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e ai rimborsi spese degli stessi;
- i) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
- l) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei PFU;
- m) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati all'articolo 7.

Art. 10.

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

La convocazione può aver luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o mediante pubblicazione, anche per estratto, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, su almeno un quotidiano a tiratura nazionale da scegliere fra: SOLE24ORE, REPUBBLICA, CORRIERE DELLA SERA e contestuale pubblicazione sul sito del Consorzio, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione anche quando lo ritenga necessario.

3. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di partecipanti, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, che detengono almeno un quarto delle quote di partecipazione.

4. La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta del Collegio sindacale.

5. Nei casi di cui ai precedenti 2. e 3. il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il partecipante interviene all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un proprio delegato. Il partecipante può farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse più di n. 3 (tre) deleghe alla stessa persona.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i partecipanti presenti rappresentino il 60% (sessanta per cento) delle quote di partecipazione complessive, e delibera con la maggioranza di due terzi (2/3) dei voti presenti anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea è validamente costituita quale che siano le quote presenti, anche per delega e delibera a maggioranza.

8. Ogni partecipante esprime nell'Assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma dell'articolo 21 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano di età.

10. Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2370 6° comma cc, possono avere luogo anche per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 11.

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i partecipanti presenti rappresentino l'85% (ottantacinque per cento) delle quote di partecipazione complessive, e delibera con la maggioranza di due terzi (2/3) dei voti dei presenti anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita quali che siano le quote presenti, anche per delega e delibera con la maggioranza di due terzi (2/3) dei voti dei presenti anche per delega.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulla modifica dello statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione dei ministeri vigilanti;
- b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti, secondo quanto disposto all'articolo 21;
- c) sulla proroga del termine di scadenza di durata di cui all'articolo 2, comma 1, del sistema consortile qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione;
- d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.

4. Si osservano per il resto le disposizioni in materia di Assemblea ordinaria in quanto compatibili.

Art. 12.

Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero membri, da 3 (tre) a 9 (nove)

consiglieri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea ordinaria. Il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto potrà prevedere eventuali attribuzioni preferenziali a favore di alcune categorie di soci.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede secondo le modalità ed i sistemi di voto previsti da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale ovvero il Sindaco Unico e, con funzioni consultive, il Direttore Generale del Consorzio se nominato.

4. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente costituito se sono presenti la metà più uno dei consiglieri.

5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge il Vicepresidente fra i propri componenti;
- b) determina i compiti e le funzioni ed assegna le deleghe operative al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale;
- c) da mandato al Presidente per convocare l'Assemblea;
- d) definisce la ripartizione delle quote assembleari in conformità alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito regolamento;
- e) redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
- f) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile;
- g) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi di partecipazione e del contributo ambientale annuale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), a carico dei partecipanti e stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
- h) predispose il piano specifico di prevenzione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- i) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per l'approvazione;
- l) adotta il programma pluriennale e annuale di attività del Consorzio;
- m) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 3;
- n) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;
- o) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione. La delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata;
- p) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei partecipanti nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

q) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

r) delibera motivatamente sull'esclusione dei partecipanti, salvo quanto previsto dall'articolo 5 comma 6;

s) costituisce gli eventuali fondi di riserva, di cui all'articolo 6, comma 5 e delibera in merito all'impiego degli stessi nei casi di cui all'articolo 6, comma 4.

6. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti non delegabili per legge.

Art. 13.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione di altro consigliere con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, vengano a cessare dalla carica la metà più uno, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e il Presidente o il Collegio sindacale ovvero il Sindaco Unico convoca immediatamente l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo.

4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea. Tale diritto può essere esercitato solo per giusta causa.

5. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata oppure posta elettronica certificata, e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà dei consiglieri. La riunione si considera, altresì, valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale ovvero il Sindaco Unico.

8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea.

12. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, preferibilmente nella persona del Direttore Generale, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.

12. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.

Art. 14

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è nominato dall'assemblea, il Vicepresidente del Consorzio è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione.

2. Qualora il Presidente o il Vice Presidente cessino anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è nominato dall'assemblea, mentre il Vice Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il nuovo Presidente e il nuovo Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione in carica.

3. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrate, ed amministrativa;

b) la firma consortile;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

e) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

f) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

- g) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
 - h) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o altro soggetto delegato può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 15.

Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale, laddove previsto, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratti di diritto privato.
3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale:
 - a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
 - b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
 - c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
 - d) assume, in accordo con il Presidente e nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
 - e) cura in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i partecipanti, le istituzioni, le autorità, gli altri consorzi e soggetti previsti dal DM 182/2019.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 16.

Organi di controllo

1. Sono organi di controllo del Consorzio:
 - a) il Collegio sindacale o il Sindaco Unico;

- b) l'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) la Società/Professionista di revisione indipendente per la verifica della regolarità contabile e fiscale.

Art. 17.

Collegio sindacale - Sindaco Unico

1. Collegio sindacale e composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti e dura in carica 3 (tre) anni. In alternativa l'Assemblea può nominare un Sindaco Unico.
2. Il Collegio sindacale ovvero il Sindaco Unico:
 - a) controlla la gestione del sistema consortile;
 - b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti consortili, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
 - c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.
3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 18.

Organismo di vigilanza

1. L'organismo di vigilanza è un organo collegiale composto di 3 (tre) membri effettivi.
2. segretario dell'organismo di vigilanza è il Direttore Generale con funzioni di collegamento tra l'organismo e la struttura del consorzio.
3. L'organismo di vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 19.

Revisione legale dei conti

1. La verifica periodica della regolarità contabile e fiscale, ove non eseguita dal Collegio sindacale ovvero dal Sindaco Unico, è affidata ad una Società/Professionista di revisione.

Art. 20.

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 4 (quattro) mesi della chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione può

avvenire nel più ampio termine di 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

- a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
- b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. I documenti di cui al comma 3 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun partecipante di prenderne visione almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

5. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'articolo 2423 del codice civile, salvo quanto previsto dall'art. 2435 bis c.c.

6. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata, ai sensi dell'articolo 2615 - bis del codice civile, presso il Registro delle Imprese entro 2 (due) mesi dalla chiusura di esercizio.

7. I progetti di bilancio devono essere comunicati alla Società incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale ovvero al Sindaco Unico almeno 30 (trenta) giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

8. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.

9. In ogni caso, il contributo ambientale di cui all'art.6 del D.M. 182/2019 è utilizzato, esclusivamente, per adempiere la copertura dei costi di gestione dei PFU di cui all'allegato VIII, Tabella 3 del detto D.M. 182/2019, al netto di ricavi o corrispettivi, comunque denominati, ed è impiegato nello stesso anno di riscossione, salvo quanto disposto dagli articoli 4 comma 12 e 5 comma 8 del nuovamente detto D.M.182/2019.

10. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi ai Ministeri competenti.

Art. 21.

Regolamenti consortili

1. Nei casi previsti dallo statuto l'Assemblea straordinaria approva i regolamenti consortili, su proposta del Consiglio di amministrazione.

2. Le modalità di funzionamento dell'assemblea che approva e modifica i regolamenti consortili sono disciplinate dal regolamento che disciplina il funzionamento dell'assemblea.

Art. 22.

Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il Consorzio si sciogla e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del

patrimonio residuo una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo. Non sarà possibile alcuna forma di distribuzione del patrimonio.

Art. 23.

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri vigilanti ex art.4 DM 182/2019. Ai sensi dell'art.4 commi 4 e 8 del DM 182/2019, copia del presente statuto viene trasmesso ai ministeri vigilanti.
2. Oltre agli obblighi di comunicazione gravanti sul Consorzio derivanti dalle disposizioni del presente statuto, i Ministeri vigilanti possono in qualsiasi momento chiedere al Consorzio copia degli atti adottati dagli organi dello stesso.
3. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, i Ministeri competenti possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione e, se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi, possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.